



**PROCURA DELLE REPUBBLICA**  
Presso il Tribunale di Siracusa

**CARTA DEI DIRITTI DELLA DIFESA**  
INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE  
art. 90 bis c.p.p.

- a) La persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, personalmente o a mezzo del procuratore speciale. La querela può essere presentata anche ad un agente consolare all'estero (artt. 333, 336 e ss. c.p.p.). La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge, quali la facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova (artt. 90 e ss. c.p.p.), di richiedere di essere informata in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.), nonché avanzare richiesta di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.).  
La persona offesa ha diritto ad essere avvisata, nei casi previsti dalla legge, della data e del luogo del processo nonché del reato di cui risponde l'imputato (art. 419 c.p.p., art. 429, co. 4, c.p.p., art. 552, co. 3, c.p.p.) e, ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) la persona offesa ha la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, commi 1 e 2, c.p.p., salvo i casi previsti dalla legge;
- c) la persona offesa può richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare atto di opposizione. In caso di delitti commessi con violenza alla persona tale avviso è comunque dovuto (art. 408, comma 3 *bis*, c.p.p.);
- d) la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento, e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 D.P. R. n. 115/2002). Nel caso in cui si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *quinqüies* e 609 *undecies* del codice penale, la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito. Qualora la persona offesa nomini un difensore tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono eseguiti presso il difensore (art. 33 disp. att. c.p.p.);
- e) la persona offesa che non conosce la lingua italiana, nelle sole ipotesi in cui la denuncia o la querela è presentata presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte d'Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 *ter* disp. att. c.p.p.). Nel caso in cui deve procedere all'audizione di una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina l'interprete. Allo stesso modo si procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143 *bis* c.p.p.);
- f) la persona offesa ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua integrità fisica. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la persona offesa ha diritto di essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la

cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato (art. 299 c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell'art. 90 *ter* c.p.p., nei procedimenti per i delitti commessi con violenza alla persona è data tempestiva notizia, con l'ausilio della polizia giudiziaria, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'art. 299 c.p.p., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. La persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora, risulti dagli atti. Qualora abbia nominato un difensore, tutti gli avvisi saranno fatti presso quest'ultimo (articolo 33 disp. att. c.p.p.):

- g) l'ordinamento prevede la possibilità di presentare querela ad un agente consolare all'estero (art. 336 c.p.p.) e di procedere all'escussione della persona offesa residente all'estero mediante rogatoria internazionale;
- h/i) la persona offesa potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria procedente per aver informazioni sul procedimento e per segnalare eventuali violazioni di propri diritti;
- l) nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Tribunale secondo quanto disposto dagli artt. 45 e ss. D.P.R. 115/2002;
- m) quando si celebra un processo penale la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato, può chiedere il risarcimento in quella sede e partecipare attivamente al processo, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la costituzione di parte civile, che richiede l'assistenza di un difensore (art. 74 e ss. c.p.p.)
- n) per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con remissione di querela (art. 152 c.p. e ss.) o attraverso la mediazione;
- o) l'imputato può chiedere la sospensione del processo, con messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.p.), nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p. Il giudice qualora ne sussistano i presupposti, dispone la misura con ordinanza, su richiesta dell'imputato, qualora vi sia il consenso del Pubblico Ministero (art. 463-ter c.p.p.), sentita la persona offesa, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.  
Il Pubblico Ministero può chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 *bis* c.p.): in tal caso avvisa la persona offesa che può rappresentare, nei dieci giorni successivi, le specifiche ragioni di dissenso.
- p) In relazione alle strutture sanitarie, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio presenti nel circondario del Tribunale di Siracusa la persona offesa potrà richiedere dettagliate informazioni alla polizia giudiziaria presente sul territorio.  
Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla persona offesa di particolari categorie di reati (tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone e atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D. L. 11/2009 e successive modificazioni). Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.